

SENT. N° 6735/09
REP. N° 5480/09



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano
Sezione TREDICESIMA

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. MARCO MANUNTA ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 47447/2008 R.G. promossa da:

[REDACTED]
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. MERAVIGLIA MASSIMO e , con elezione di domicilio in VIA MAROSTICA, 8 20146 MILANO, presso avv. MERAVIGLIA MASSIMO;

INTIMANTE-RICORRENTE

contro:

[REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. MUNI AURELIO ed elettivamente domiciliato in V.LE REGINA MARGHERITA, 33 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MUNI AURELIO,

INTIMATO-RESISTENTE

[REDACTED], res. In via S. Marta 15/17, Milano,

INTIMATA-RESISTENTE-CONTUMACE

OGGETTO: sfratto per finita locazione.

CONCLUSIONI: come in atti.

Svolgimento del processo

A seguito di intimazione di sfratto per finita locazione, relativamente all'immobile sito in Milano, [REDACTED] piano secondo, [REDACTED] rimaneva contumace,

mentre [redacted] si costituiva eccependo l'intervenuta riconduzione tacita fino alla scadenza del 28.6.2011.

Il Giudice ordinava il rilascio e disponeva il mutamento del rito.

All'udienza tenuta ai sensi dell'art.420 c.p.c. le parti costituite insistevano nelle rispettive conclusioni e la causa, rinviata per la discussione, veniva decisa con lettura del dispositivo all'udienza del 20.5.09.

Motivi della decisione

La natura di ente pubblico della parte intimante è desumibile dall'origine [redacted] di [redacted] due distinte [redacted] fuse con trasformazione in [redacted] come da provvedimento pubblicato sul [redacted] prodotto in copia dall'intimante.

Da tale natura pubblica del soggetto deriva l'esclusione della riconduzione tacita, come già rilevato con ordinanza 27.6.08 (Cass. sent. n.1223/06).

Il contratto deve, quindi, ritenersi cessato alla scadenza del 28.6.03 in seguito alla disdetta del 24.9.02.

In ogni caso, non essendo intervenuto alcun comportamento della parte locatrice incompatibile con la volontà di volersi valere della disdetta e della risoluzione del contratto, l'intervenuta cessazione del rapporto (per mancata riconduzione tacita) prescinde dalla natura pubblica dell'ente locatore.

Anche l'eccezione di difetto di rappresentanza processuale dell'intimante, sollevata dal resistente, è priva di fondamento: la circostanza che l'intimante non sia difeso dall'Avvocatura dello Stato, in primo luogo, non esclude la natura pubblicistica dell'ente; in secondo luogo, posto il carattere pubblico della [redacted] ricorrente, non è configurabile alcuna nullità della procura conferita al difensore, atteso che la rappresentanza necessaria dell'Avvocatura dello Stato è prevista solo per lo Stato e per le Amministrazioni centrali; non certo per tutti gli enti pubblici in quanto tali e indistintamente.

Ne segue l'accoglimento della domanda e la conferma dell'ordinanza di rilascio.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, in contumacia di [REDACTED] in contraddittorio delle altre parti, così provvede:

1. Accerta l'intervenuta scadenza del contratto di locazione alla data del 28.6.2003, relativamente all'immobile sito in Milano, [REDACTED] piano secondo.
2. Confermando l'ordinanza di rilascio in data 27.6.08, condanna gli intimati-resistenti a rilasciare, in favore dell'intimante-ricorrente, libero di persone e cose l'immobile suddetto.
3. Condanna, inoltre, gli intimati a rimborsare alla parte intimante le spese di lite, che si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese, in € 200,00 per esborsi, € 500,00 per diritti ed € 1.100,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 12,5% ex art.14 T.F..

Così deciso in data 20 maggio 2009 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano.

Il Giudice

dott. MARCO MANUNTA

